

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

**XIX.**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1959**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	157
<b>Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 agosto 1957, n. 799, e 2 aprile 1958, n. 303, a talune categorie di insegnanti e di insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio. (1263) . . . . .	158
FRANCESCHINI: Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari. (529) . . . . .	158
PRESIDENTE . . . . .	158, 159
FRANCESCHINI . . . . .	158, 159
PERDONÀ, <i>Relatore</i> . . . . .	158
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> . . . . .	158
RUSSO SALVATORE . . . . .	158
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	159
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
PITZALIS: Disposizioni in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico (236) . . . . .	160
PRESIDENTE . . . . .	160, 161, 162
FRANCESCHINI . . . . .	160, 161
CODIGNOLA . . . . .	160, 161, 162
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	160, 161
DE GRADA . . . . .	160, 161, 162

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
ROMITA ed altri: Perequazione del trattamento e dello sviluppo di carriera degli insegnanti di lingue straniere provenienti dal vecchio ruolo del ginnasio. (355) . . . . .	163
PRESIDENTE . . . . .	163
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	163
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	163
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	164

**La seduta comincia alle 9,10.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, il deputato De Michieli Vitturi sostituisce il deputato Angelo Nicosia.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 529 unitamente al disegno di legge n. 1263.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 agosto 1957, n. 799 e 2 aprile 1958, n. 303, a talune categorie di insegnanti e di insegnanti tecnico-pratici di ruolo (1263) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Franceschini: Passaggio dei professori del ruolo speciale transitorio nei ruoli ordinari (529).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Franceschini: « Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari » e del disegno di legge: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 agosto 1957, n. 799 e 2 aprile 1958, n. 303, a talune categorie di insegnanti e di insegnanti tecnico-pratici di ruolo ».

FRANCESCHINI. Poiché è sopraggiunto il disegno di legge n. 1263 che è comprensivo, per il primo articolo, della proposta di legge da me presentata parecchi mesi or sono, non insisto per la discussione della mia proposta. Mi riservo peraltro di presentare un emendamento al primo articolo del provvedimento governativo.

PERDONA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il provvedimento governativo è più ampio e nell'articolo 1 comprende, con formula quasi identica, la proposta dell'onorevole Franceschini. Se non vi sono obiezioni può quindi rimanere stabilito che la discussione si svolga sul disegno di legge come testo base.

*(Così rimane stabilito).*

Il relatore, onorevole Leone Raffaele ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. In sede di applicazione della legge 12 agosto 1957, n. 799, concernente la conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e la collocazione nei ruoli ordinari degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori sorsero delle questioni di interpretazione, per le quali fu chiesto il parere del Consiglio di Stato.

La prima è se le condizioni poste dalla legge (aver superato favorevolmente il periodo di prova ed esser forniti del diploma di abilitazione) per il passaggio nei corrispondenti ruoli ordinari dovessero sussistere all'atto dell'entrata in vigore della stessa legge, oppure potessero verificarsi anche successivamente, così da estendere i benefici agli insegnanti che fossero stati assunti nei ruoli speciali transitori posteriormente al 1° ottobre

1954. Il Consiglio di Stato ritenne che ciò non potesse avvenire e suggerì l'opportunità di emanare norme particolari.

Altra questione riguarda i professori di ruolo speciale transitorio che, essendo sfortunati dell'abilitazione per il tipo di cattedra occupata vengono trattenuti in servizio fino a quando non abbiano conseguita tale abilitazione, avvalendosi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, o, qualora non ricorrano per essi le condizioni ivi previste, partecipando ad una delle due sessioni di esami di Stato immediatamente successive alla loro immissione nei ruoli speciali transitori. Per questi casi è stato esteso il beneficio concesso dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 303, anche perché si riteneva che si potesse dispensare dall'esame-colloquio in base al solo titolo di abilitazione ed al compimento con esito favorevole del periodo di prova con qualifiche non inferiori a « valente ».

Diversa era la questione degli insegnanti tecnico-pratici di ruolo transitorio, per i quali si trattava di concedere l'esonero dalla prova pratica e dal colloquio, previsti dall'articolo 11 della citata legge n. 799, per il passaggio ai posti istituiti ai sensi del terzo comma del precedente articolo.

Tale intento viene raggiunto, aggiungendo all'articolo citato, il comma seguente:

« Dai predetti esami sono dispensati gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio, che abbiano riportato in un concorso per titoli ed esami a posti di insegnanti tecnico-pratici di ruolo ordinario almeno 60 punti, con non meno di 6 decimi dei voti assegnati a ciascuna prova d'esame ».

Anche il secondo comma dell'articolo 11 della citata legge n. 799 va modificato nel senso di cui all'articolo 3 del disegno di legge attualmente in discussione. In altre parole, questi concorrenti corrispondono agli insegnanti che abbiano già il titolo di abilitazione.

Il disegno di legge proposto dal Governo non solo è opportuno, ma necessario per l'attuazione dei fini fondamentali delle leggi, n. 799, e n. 303, ed inoltre perché sia fatta giustizia nei riguardi degli insegnanti tecnico-pratici. Ne raccomando perciò l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO SALVATORE. Non si è mai pensato agli insegnanti tecnico pratici ed anche ai professori delle scuole artistiche, ai quali non so se le norme di questo disegno di legge

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

si possano estendere. Comunque, noi siamo favorevoli a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1263.

Dò lettura dell'articolo 1.

« I professori di ruolo speciale transitorio che, all'atto della entrata in vigore della legge 12 agosto 1957, n. 799, non avevano compiuto il prescritto periodo di prova per il posto occupato, possono chiedere, ai fini del collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari, l'applicazione delle disposizioni della citata legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal compimento del periodo di prova. Qualora essi si trovino in una delle condizioni stabilite dal 3° comma dell'articolo 3 della citata legge 12 agosto 1957, n. 799, modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 303, saranno dispensati dall'esame colloquio e collocati nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario cui aspirano dal 1° ottobre successivo al compimento del periodo di prova ».

L'onorevole Franceschini propone che, anziché « entro due mesi », si dica « entro sei mesi ».

FRANCESCHINI. Il termine di due mesi può essere facilmente superato non tanto per negligenza, quanto proprio per la relativa brevità del termine, per cui creeremmo degli scontenti che potrebbero avanzare pretesti di salute o di vacanze scolastiche.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non si oppone all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franceschini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 1 così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« L'articolo 13 della legge 12 agosto 1957, n. 799, è modificato nel senso che ai professori di ruolo speciale transitorio, i quali conseguono l'abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, viene esteso, ai fini del collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari

cui aspirano, il beneficio della dispensa dall'esame colloquio di cui all'articolo 1 della richiamata legge 2 aprile 1958, n. 303. Lo stesso beneficio viene esteso agli insegnanti di ruolo speciale transitorio che, non trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, conseguono il titolo di abilitazione per il posto occupato, ai sensi dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1634, in una delle due sessioni di esami di abilitazione immediatamente successive alla loro ammissione nei ruoli speciali transitori.

I professori di cui al precedente comma possono chiedere, entro due mesi dalla data in cui si sarà verificata la duplice condizione del conseguimento dell'abilitazione e del compimento, con esito favorevole, del periodo di prova, il collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari cui aspirano, il quale avrà luogo con l'applicazione delle disposizioni della legge 12 agosto 1957, n. 799 a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data sopradetta.

Nei confronti dei professori di cui ai precedenti articoli resta ferma la disposizione del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, per ciò che concerne la durata del periodo di prova ».

L'onorevole Franceschini propone al secondo comma di sostituire alle parole « entro due mesi » le altre « entro sei mesi », conseguentemente alla modifica già apportata all'articolo 1.

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 2, così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

« Al 1° comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799, deve intendersi aggiunto il seguente periodo:

« Dai predetti esami sono dispensati gli insegnanti tecnico pratici di ruolo speciale transitorio, che abbiano riportato in un concorso per titoli ed esami a posti di insegnanti tecnico-pratici di ruolo ordinario almeno 60 punti, con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame ».

Il 2° comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato a decorrere

dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli esami stessi, e gli insegnanti tecnico-pratici, che sono dispensati da tali esami, a decorrere dal 1° ottobre 1957. A detto personale è attribuito, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, l'anzianità maturata dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nei ruoli speciali transitori».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pitzalis: Disposizioni in materia di tutela di cose d'interesse artistico o storico (236).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis: « Disposizioni in materia di tutela di cose d'interesse artistico o storico ».

Ricordo che abbiamo approvato, in linea di massima, una nuova formulazione dell'articolo 4, inviando il testo, per il parere, alla IV ed alla V Commissione. Tali pareri non sono stati espressi; tuttavia, essendo trascorso il termine stabilito possiamo senz'altro procedere, dovendosi ritenere che le anzidette Commissioni non hanno inteso avvalersi della facoltà loro concessa.

Do lettura dell'articolo 4, nel testo già deliberato:

« Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo 16, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può, con suo decreto disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta definitivamente a carico dello Stato, qualora trattisi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla

metà, sentito in ogni caso il Consiglio Superiore per contributi di oltre lire dieci milioni.

In ogni caso gli immobili di proprietà privata restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalità, fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.

Il Ministro può adottare i provvedimenti di cui al precedente comma anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del Consiglio Superiore ».

FRANCESCHINI. È stato solo per un riguardo alla Commissione Bilancio che noi abbiamo sospeso la discussione su questa proposta di legge. A rigore non ce ne sarebbe stato bisogno. Ad ogni modo, trovandoci alle soglie delle ferie, l'approvazione di questa legge in sede legislativa può anche consentire al Ministero, nelle more della discussione al Senato, di prendere qualche provvedimento.

CODIGNOLA. Sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo ci rendesse noto, anche se in modo approssimativo, l'onere al quale lo Stato si espone approvando l'ultimo comma di questo articolo: non esiste infatti una norma retroattiva che si estenda a più di dieci anni.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Evidentemente è condizionato alle disponibilità del bilancio.

FRANCESCHINI. Tanto più che è detto « può adottare ».

CODIGNOLA. Ma proprio questo mi preoccupa: in quali casi si adotterà e in quali no. Per questo chiedo che il Governo ci faccia conoscere l'onere al quale si espone lo Stato.

DE GRADA. Proprio per confortare l'opinione espressa dall'onorevole Codignola, mi pare che per questo comma si possa stabilire che vi sono due tipi di spese: da una parte quelle sostenute da privati che siano già state completamente definite, dall'altra le spese per le quali esista ancora una causa, un contenzioso presso la Corte dei conti nella pratica relativa a crediti inesigibili.

Per la prima ipotesi mi pare ovvio che lo Stato non si debba caricare di nuovi oneri: sarebbe assurda, infatti, una sua preoccupazione di riprendere i contatti per il rimborso di quei privati che abbiano già provveduto per proprio conto a regolare la questione.

Per la seconda, quando cioè esista un contenzioso giacente presso la Corte dei conti,

ritengo che le argomentazioni dovrebbero essere inviate alla Commissione Finanze e tesoro.

In questo modo soltanto avremo la possibilità di una chiara e inconfondibile interpretazione del « può ».

PRESIDENTE. Onorevole De Grada, mi permetta di richiamare la sua attenzione sulla notevole urgenza della legge in esame, giacché proprio per il mancato rimborso delle spese sostenute, pare che si incontrino difficoltà anche nel far procedere nuovi lavori di restauro da parte di alcuni proprietari (e parlo anche di enti pubblici proprietari).

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono in grado di dare una risposta diretta al quesito posto dall'onorevole Codignola; tuttavia tengo ad affermare che dagli stessi atti non si può desumere che l'applicazione di questo comma debba necessariamente dar luogo a problemi particolari.

Evidentemente si tratta di opere che sono state restaurate già con una qualche forma di impegno da parte del Ministero: le esecuzioni, infatti, sono state sollecitate da parte delle Sovrintendenze le quali hanno lasciato prevedere un contributo da parte dello Stato. Ed i problemi sono sorti dalla mancanza di una legge che regolasse l'intera questione.

Sono convinto pertanto che la norma prevista in questo comma non debba creare nuove difficoltà: essa rappresenta soltanto la normalizzazione di una situazione nella quale si è dovuto intervenire onde sollecitare l'esecuzione di determinate opere per le quali poi è mancato il saldo definitivo da parte dello Stato.

Dal momento che questa prassi sarà adottata per l'avvenire, sempre equa la sua applicazione retroattiva per quei lavori che furono eseguiti proprio in vista di un aiuto dello Stato.

DE GRADA. In vista dell'aiuto da parte dello Stato, cioè quando si sia verificato un contratto...

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non si fa niente se non con il controllo costante delle sovrintendenze: in questa materia non potrà mai verificarsi che si dia corso a lavori di restauro mancando il loro preventivo esame.

DE GRADA. Mi riferivo alla questione finanziaria.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché tutti i lavori sono stati eseguiti con la costante sorveglianza delle sovrintendenze...

DE GRADA. Non sempre con la promessa di fondi, però.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dove non ci sono state promesse, sia pur sicuro che non sarà dato corso alla pratica.

FRANCESCHINI. Vorrei far osservare, in aggiunta a quanto detto dal Sottosegretario, che quest'ultimo comma richiama i commi e gli articoli precedenti. Pertanto, siccome in questi ultimi si parla di lavori di cui deve esistere un progetto ed un preventivo approvati dall'amministrazione, anche nell'ipotesi in questione dovranno sussistere degli impegni da parte dello Stato. Sarebbero escluse, pertanto, le rivendicazioni di quanti intendessero ottenere il rimborso delle spese sostenute per lavori non approvati dal Ministero.

CODIGNOLA. Riconosco che la proposta di legge in esame presenta un carattere di urgenza, ma mi pare che le osservazioni puntualizzate dall'onorevole De Grada rivestano notevole importanza. L'onorevole De Grada ha indicato un criterio giuridico sicuro nella scelta di eventuali interventi dello Stato. Egli infatti è dell'opinione di negare il rimborso per le opere definitivamente sistemate, mentre accetterebbe il principio che, in tutti i casi in cui sia ancora pendente la questione davanti alla Corte dei conti, possa procedersi ai sensi della presente legge. In questo modo noi garantiremmo all'amministrazione un criterio di scelta sicuro senza concederle quella assoluta discrezionalità che le deriva dalla formula in esame.

Lo stesso onorevole Sottosegretario quando afferma che gli interventi avverranno nei limiti delle disponibilità del bilancio, aumenta le nostre perplessità.

Non sappiamo, infatti, se le richieste di rimborso saranno molto superiori a questo limite; con quale criterio il Ministero interverrà; quando concederà il contributo e quando lo negherà.

Con la proposta dell'onorevole De Grada rimarrebbero viceversa eliminate dal rimborso questioni risolte ormai da dieci-quindici anni.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho obiezioni da muovere alla soluzione proposta dall'onorevole De Grada. Non essendo però nel momento presente in grado di valutarne la portata, sarei del parere di associarmi alla richiesta di riferire in termini più diffusi.

FRANCESCHINI. Torniamo al testo dell'articolo 4, che abbiamo soltanto deliberato in linea di massima.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

Sull'ultimo comma, che suona: « Il Ministro, su parere conforme del Consiglio Superiore, può adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi per lavori eseguiti fra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge », io vorrei chiedere all'onorevole Codignola se la dizione « lavori approvati ed eseguiti », possa tranquillarlo. Ciò perché, quando si dice « approvati », si fa esplicitamente riferimento a trattative intercorse tra il Ministero e gli operatori con conseguente approvazione da parte del Ministero stesso.

CODIGNOLA. Mi pare che l'obiezione da me mossa non venga superata: anche in questo caso, infatti, si riserva all'amministrazione una discrezionalità amplissima di intervenire o meno nei limiti del bilancio. Io quindi proporrei semmai un emendamento aggiuntivo, riferito ai lavori che così suonasse: « per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione ».

DE GRADA. Io sono convinto che la preoccupazione prima dell'onorevole Pitzalis quando presentò questa proposta di legge fu proprio quella di eliminare tutto quel contenzioso giacente presso la Corte dei conti, che costituiva tra l'altro un serio intralcio all'inizio di nuovi lavori.

L'emendamento proposto ora dall'onorevole Codignola interpreta rettamente il pensiero della legge, risolvendo d'altra parte tutti i problemi che abbiamo visto sorgere.

In questo modo non appare neppure necessario il parere della Commissione Finanze e tesoro, giacché non si sovraccarica lo Stato di nuovi oneri, ma si chiede semplicemente la chiusura di una partita inesigibile. Di conseguenza anche il nostro giudizio potrà esprimersi più serenamente e tranquillamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho già dato lettura con l'emendamento dell'onorevole Codignola.

(*E approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge, che avverrà immediatamente.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura degli articoli della proposta di legge quale risultano dopo il coordinamento:

## ART. 1.

L'obbligo per il Ministro della pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1° giu-

gno 1939, n. 1089, è limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite è di lire tre milioni.

Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro è tenuto a sentire il Consiglio superiore anche nel caso in cui all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

## ART. 2.

Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il Ministro della pubblica istruzione comunica al proprietario il progetto delle opere, il preventivo di spesa ed i termini per l'esecuzione dei lavori.

La stessa disposizione si applica nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge medesima, qualora il proprietario non presenti il progetto delle opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli oppure l'Amministrazione non abbia approvato il progetto e il preventivo presentati.

Il Ministro della pubblica istruzione può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche per cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della detta legge.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

## ART. 3.

Nel caso di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo 16, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può, con suo decreto disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta definitivamente a carico dello Stato, qualora trattisi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre, con

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà, sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni.

In ogni caso gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari.

Il Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, può adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

#### ART. 4.

In caso di assoluta urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 2 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

#### ART. 5.

In quanto compatibili con la presente legge, restano in vigore le disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e le altre disposizioni in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Romita ed altri: Perequazione del trattamento e dello sviluppo di carriera degli insegnanti di lingue straniere provenienti dal vecchio ruolo del ginnasio (355).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Romita ed altri: « Perequa-

zione del trattamento e dello sviluppo di carriera degli insegnanti di lingue straniere provenienti dal vecchio ruolo del ginnasio ».

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole, a condizione che l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti facenti capo al capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1959-60 ».

Il relatore, onorevole Franceschini ha fatto di svolgere la sua relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non ho da aggiungere altre parole a quanto già è stato detto nella discussione svoltasi in sede referente, sull'opportunità di un siffatto provvedimento che pone fine all'arbitraria ed irrazionale situazione determinata dall'articolo 3 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 653.

Invito pertanto la Commissione a dare il suo benevolo assenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli 1 e 2, che, non essendovi osservazioni e emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 653, è abrogato.

(*E approvato*).

#### ART. 2.

Gli insegnanti di lingue straniere di ruolo B, attualmente in servizio nei ginnasi e inquadri nei ruoli transitori ordinari, sono assegnati al ruolo A col diritto alla ricostruzione della carriera (escluso il conguaglio degli arretrati di stipendio), se provengano dal ruolo dei ginnasi o se nei ginnasi prestino servizio da un numero di anni pari a quello richiesto per la concessione dell'abilitazione didattica agli insegnanti fuori ruolo.

(*E approvato*).

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

Do lettura dell'articolo 3 nel testo trasmesso dalla V Commissione:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti facenti capo al capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato dalla votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

PITZALIS: « Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico » (236):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

ROMITA ed altri: « Perequazione del trattamento e dello sviluppo di carriera degli in-

segnanti di lingue straniere provenienti dal vecchio ruolo del ginnasio » (355):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

e del seguente disegno di legge:

« Estensione dei benefici della legge 12 agosto 1947, n. 799, e 2 aprile 1958, n. 303, a alcune categorie di insegnanti e di insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio » (1263):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Badini Confalonieri, Baldelli, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Grezzi, Grilli Antonio, Leone Raffaele, Limoni, Negroni, Nicosia, Pitzalis, Reale Giuseppe, Romita, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI